

**OGGETTO:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni di attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

### **1. Premessa.**

#### **Il nuovo art. 11 del decreto legislativo n. 300/99 in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo.**

L'Amministrazione dell'interno è stata interessata negli ultimi anni da incisivi interventi legislativi che ne hanno mutato la fisionomia organizzativa arricchendone le sue tradizionali funzioni.

L'opera di riforma, realizzata nell'ambito della delega conferita al Governo dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, ha trovato il suo momento più significativo nel riordino delle Prefetture, trasformate, in virtù dell'art. 11 del decreto legislativo n. 300 del 1999, in Uffici Territoriali del Governo, con l'attribuzione agli stessi dell'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative di spettanza statale a livello periferico attraverso la confluenza in seno ai primi di gran parte degli uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato.

Nelle more del processo di perfezionamento della suddetta confluenza un impatto di non poco momento sul ruolo e sulla funzione del prefetto hanno avuto la riforma costituzionale del Titolo V, parte II, della Costituzione ad opera della legge 18 ottobre 2001, n. 3, e la legge 5 giugno 2003, n. 131, di adeguamento dell'ordinamento al nuovo Titolo V della Costituzione (c.d. legge La Loggia), che hanno sostanzialmente modificato sia i rapporti intersoggettivi propri dello Stato-ordinamento sia quelli interistituzionali tra Stato ed autonomie.

Alla luce di quanto sopra, è apparsa ineludibile l'esigenza di una rivisitazione dell'art. 11 del d. lgs. n. 300, cosicché con l'adozione del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29, si è provveduto a rivedere, tenendo conto della legislazione nel frattempo intervenuta, l'assetto delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo con l'attribuzione di significative funzioni di coordinamento e raccordo degli uffici periferici dello Stato anche a garanzia della leale collaborazione con il sistema delle autonomie, suggellate dall'attribuzione al Prefetto del potere sostitutivo di cui si dirà più avanti.

Gli uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno, che hanno ripreso ufficialmente anche la denominazione di Prefetture, in linea con la sentenza n. 303 del 2003, con cui la Corte Costituzionale ha chiarito che spetta allo Stato il ruolo di garante delle istanze unitarie della Repubblica, si pongono a salvaguardia del fondamentale equilibrio costituzionale dei poteri e delle funzioni a tutela dell'identità unitaria dei valori di cui la Repubblica è espressione.

A seguito delle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 29/2004, le Prefetture-UTG, ferma restando l'autonomia organizzativa e gestionale di tutti gli uffici periferici dell'amministrazione statale, sono chiamate a svolgere, oltre alle funzioni loro proprie, compiti di coordinamento dell'attività amministrativa dei predetti uffici, anche al fine di garantire l'attuazione del principio, costituzionalizzato con la riforma del Titolo V della Costituzione, della leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie territoriali.

Invero, il nuovo quadro costituzionale ha fatto emergere la necessità di un forte ruolo di raccordo, di interazione e collaborazione con il sistema delle autonomie locali, finalizzato ad

assicurare agli enti locali strumenti di effettiva garanzia delle rispettive sfere di attribuzione non soltanto nei confronti dello Stato, ma soprattutto nei confronti degli stessi enti autonomi di pari o di diverso livello territoriale nei loro reciproci rapporti.

In buona sostanza, l'attuazione del principio di sussidiarietà, con la conseguente attribuzione di funzioni amministrative e potestà decisionali agli enti locali rende ancor più necessaria la titolarità in capo al prefetto di un'attività di raccordo, di coordinamento, ossia di *reductio ad unum* di istanze diversificate, in un'ottica di compresenza integrata tra lo Stato e le autonomie.

Da qui la previsione, contemplata nell'art. 10 della legge n. 131 del 2003, dell'attribuzione al prefetto del capoluogo di regione delle funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, che all'uopo cura le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze permanenti, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie.

## **2. Contenuti del provvedimento**

Prima di entrare nel merito è opportuno premettere che, sulla scorta del parere formulato -nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo di modifica dell'art. 11 del d.lgs. n. 300/1999- dalla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa il 14 gennaio 2004, il comma 6, del vigente art. 11 demanda ad un regolamento ex art. 17, comma 1, legge n. 400/88, l'adozione sia delle disposizioni di attuazione delle previsioni contenute nel medesimo articolo, che di quelle per l'adeguamento della previgente normativa regolamentare, contenuta nel D.P.R. 17 maggio 2001, n. 287, che con il provvedimento in oggetto viene quindi espressamente abrogato.

Nella stesura del regolamento si è quindi proceduto al recupero di quelle disposizioni regolamentari compatibili con lo spirito e il contenuto del decreto legislativo n. 29 del 2004.

Lo schema di regolamento si compone di 12 articoli.

Nell'articolo 1 il provvedimento definisce, in maniera organica, le funzioni attribuite alla Prefettura-Uffici Territoriali del Governo dalle disposizioni introdotte con il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29, e alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione e della legge 5 giugno 2003, n. 131.

In particolare, tale articolo definisce il tradizionale ruolo della Prefettura e la sua collocazione istituzionale, quale organo periferico del Ministero dell'Interno da cui dipende, al quale sono assegnati compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio, di amministrazione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il comma 2 dell'art. 1 indica le funzioni che la Prefettura, oltre a quelle proprie, svolge, anche con l'ausilio delle Conferenze permanenti, alla luce del nuovo art. 11 del d. lgs. n. 300/99, che consistono nel coordinamento dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato sul territorio (lett. a), e nell'attività diretta ad assicurare la leale collaborazione degli uffici periferici dell'Amministrazione dello Stato con i diversi livelli di governo esistenti sul territorio (b).

Il coordinamento costituisce l'espressione tipica della funzione di amministrazione generale, di cui è titolare il prefetto per via della sua dipendenza funzionale dal Governo unitariamente considerato, e che si sostanzia in funzioni non sempre riconducibili *ratione materiae* alla sfera di competenza di un Ministero proprio perché configurabili come espressione del potere amministrativo del Governo della Repubblica nel suo complesso.

La funzione di rappresentanza generale, in altri termini, trova nel nuovo ordinamento espressione e contenuto proprio nella attribuzione al prefetto di compiti di coordinamento che gli derivano dalla sua posizione di *primus inter pares* rispetto ad altre figure soggettive

equiordinate, neutrale interlocutore e mediatore della risoluzione di conflitti, anche solo potenziali.

Il comma 3 dell'art. 1 opera un adeguamento del principio di "avvalimento", espressamente previsto dal d. lgs. n. 300/99, al nuovo ruolo istituzionale della Prefettura, stabilendo che le amministrazioni dello Stato, per le quali la normativa vigente prevede tale possibilità, potranno avvalersi degli uffici di Prefettura che assicurano la loro collaborazione nel rispetto e nell'ambito delle missioni istituzionali ad essi attribuite.

In definitiva, la disposizione conferma la compatibilità della figura organizzatoria dell'avvalimento con il ruolo di "neutralità amministrativa" del Prefetto, derivante anche dal conferimento allo stesso del potere sostitutivo a tutela del buon andamento del sistema ordinamentale generale, soprattutto per quanto attiene ai rapporti tra i soggetti istituzionali della Repubblica.

A titolo di completezza il comma 4 richiama le funzioni di rappresentanza dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie assegnate alla Prefettura del capoluogo di regione, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 131 del 2003.

Coerentemente con il mantenimento in capo al Prefetto della responsabilità dell'Ufficio Territoriale del Governo, quale momento unitario di sintesi e di coordinamento funzionale dello Stato, l'articolo 2 ne riscrive i compiti, riprendendo buona parte della omologa disposizione del vecchio regolamento ma introducendo le modifiche rese necessarie dall'esigenza di dare attuazione al nuovo articolo 11 del d. lgs. n. 300/99.

Trattasi, più specificamente, di compiti di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico, che si estrinsecano nell'attuazione delle determinazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri da lui delegati, espressione della potestà di impulso, indirizzo e coordinamento (lett. a); nella formulazione di proposte per una migliore organizzazione degli uffici periferici statali ed una migliore distribuzione delle risorse per una migliore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in periferia (lett. b e c); nell'attuazione delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali, definite dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali (lett. c). Si è inteso così configurare uno strumento attraverso il quale garantire alla Conferenza la possibilità di avvalersi degli uffici territoriali del Governo per la concreta attuazione delle misure di coordinamento definite a livello generale nella competente sede istituzionale; nella promozione e nel coordinamento di iniziative per la verifica del funzionamento del sistema amministrativo nel suo complesso, delle leggi generali sul procedimento amministrativo e sulla cooperazione tra le pubbliche amministrazioni (lett. d).

In ordine alla osservazione del Consiglio di Stato, contenuta nel parere interlocutorio, relativamente alla disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), formulata nei termini richiesti dal Dipartimento della funzione pubblica nel parere reso con nota in data 18 luglio 2005, si fa presente che la funzione propositiva del Prefetto sull'organizzazione degli uffici periferici dello Stato, ha valenza limitata all'ambito territoriale di riferimento (ossia alla sola regione nel caso del prefetto del capoluogo della regione o a più province ovvero alla sola provincia in cui ha sede il proponente). E' evidente però che tali proposte mirando al coordinamento dei suddetti uffici per una più efficiente organizzazione degli stessi e per una maggiore efficacia dell'azione amministrativa in periferia, possono assumere riflessi di carattere nazionale.

Nell'individuazione dei compiti di cui sopra, attribuiti al Prefetto nello svolgimento delle funzioni di rappresentanza generale del Governo sul territorio, si è operato un adeguamento delle disposizioni contenute nell'art. 2 del precedente regolamento alla potestà di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri per il coordinamento dell'attività delle amministrazioni dello Stato, ora accentuata proprio per garantire il corretto svolgimento, da parte dei Prefetti, della funzione di coordinamento dell'attività amministrativa degli uffici periferici statali operanti sul territorio.

Il nuovo ruolo istituzionale riconosciuto al Prefetto lo legittima, anche sotto il profilo del principio di sussidiarietà, ad essere centro unitario di riferimento nonché momento di coordinamento e di sintesi dei vari interessi pubblici particolari, di cui sono espressione i soggetti istituzionali della Repubblica anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, introdotta con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'articolo 3 ripropone, con alcuni adeguamenti alla normativa sopravvenuta, l'omologa disposizione del precedente regolamento.

Esso riconduce in capo al Prefetto, nel suo ruolo di rappresentante generale del Governo sul territorio, la potestà di promuovere e stipulare le convenzioni volte a regolare, in conformità agli schemi approvati dalla Conferenza Stato-Regioni, le modalità di utilizzazione da parte dello Stato e delle Regioni di uffici statali e regionali e di indire le conferenze di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 per la cura degli interessi degli uffici dell'Amministrazione periferica dello Stato ovvero in caso di procedimenti amministrativi connessi, quando la convocazione venga richiesta dal Presidente della Giunta regionale o da uno o più degli enti locali coinvolti.

Con riferimento all'osservazione formulata dal Consiglio di Stato sull'art. 3, comma 2, sembra più opportuno mantenere la formulazione attuale (secondo cui il prefetto "può" indire la conferenza) che appare coerente con il dettato della normativa primaria in tema di conferenza di servizi (artt. 14 e ss., legge n. 241/1990 e succ. modif.).

Il comma 2 dell'art. 3 è stato modificato in recepimento delle richieste formulate in sede di riunione tecnica della Conferenza Unificata.

Il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29, ha conferito alla "conferenza permanente", già esistente nel previgente ordinamento, un ruolo ed un ambito più rilevanti rispetto al passato, di cui si è tenuto conto nella formulazione della disposizione di cui all'articolo 4 del provvedimento in oggetto. Il citato decreto, infatti, prevede che per il migliore svolgimento delle sopra richiamate funzioni di coordinamento delle strutture amministrative periferiche dello Stato e di garanzia della leale collaborazione di queste con le autonomie territoriali, ossia comuni, province, città metropolitane e regioni, il Prefetto si avvalga di una conferenza permanente, a livello provinciale, che egli presiede, e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato presenti in ambito provinciale.

La più rilevante novità relativamente a tale strumento di raccordo è rappresentata dal coinvolgimento in tale conferenza anche degli enti locali.

Il decreto legislativo n. 29/2004 prevede che il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo di regione sia altresì coadiuvato da una conferenza regionale permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono partecipare i rappresentanti delle regioni.

Da una interpretazione coerente e sistematica dei commi 2, 3 e 4 del suddetto articolo 11 emerge per la conferenza un'immagine sostanzialmente diversa dall'organismo di collaborazione, quale risultava dall'articolo 4 del precedente regolamento.

La conferenza permanente, come organo coadiutore del prefetto, che trova la propria legittimazione e ratio nell'esigenza di realizzare nel suo seno il necessario momento di sintesi e di verifica istituzionale, rappresenta uno strumento fondamentale per l'esercizio della rilevante funzione di coordinamento attribuita ai prefetti.

L'UTG, quindi, per il tramite della conferenza permanente, assume il ruolo significativo di una vera e propria sede di mediazione, di stanza di compensazione dei conflitti a livello locale, destinata a coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti che operano sul territorio.

A ciò aggiungasi che, come espressamente chiarito dalla Consulta nella sentenza n. 303 del 2003, nel quadro istituzionale scaturito dal nuovo Titolo V della Costituzione, lo Stato è diventato il garante dell'omogeneità delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di tutti

i cittadini su tutto il territorio nazionale, a garanzia dei quali il Governo può anche sostituirsi a regioni, province, città metropolitane e comuni (art. 120 Cost.).

I prefetti, anche in virtù del notevole patrimonio informativo di cui dispongono in forza della conoscenza delle realtà locali e attraverso le conferenze permanenti, sono i soggetti che meglio possono farsi carico di promuovere la necessaria integrazione delle conoscenze e delle informazioni utili ad una determinazione partecipata dei livelli essenziali delle prestazioni, la cui individuazione parta, come è logico che sia, dal territorio.

Nuova è senz'altro la composizione della conferenza permanente, che oltre ai responsabili delle di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato (o loro delegati) prevede, per la prima volta a livello legislativo, l'integrazione con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, o loro delegati.

Ma nuova è anche la proiezione che la conferenza viene ad assumere nell'ordinamento, configurandosi come un vero e proprio architrave del complesso sistema di relazioni interistituzionali cui è subordinato, da un lato, l'esercizio delle funzioni di coordinamento delle amministrazioni territoriali dello Stato nella loro relazione dinamica con gli enti locali, e, dall'altro, la procedibilità concreta del potere di intervento sostitutivo attribuito al Prefetto.

La composizione della conferenza permanente muta in relazione al differente ambito territoriale di competenza, provinciale o regionale.

Il prefetto ha la possibilità di promuovere apposite intese con i sindaci dei comuni della provincia al fine di assicurare una adeguata presenza delle autonomie locali in seno alla conferenza provinciale permanente.

In attuazione del comma 3 dell'articolo 11 del d. lgs. n.300, l'art. 4, comma 3, del provvedimento prevede la partecipazione alla conferenza permanente regionale dei rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.

Al fine di dare concretezza ed organicità alle attività della conferenza permanente, se ne prevede (come già era nel vecchio regolamento), mutuando l'impostazione del decreto legislativo n. 112/1998, l'articolazione in sezioni corrispondenti, in linea di massima, a quattro aree o settori organici di materie (amministrazioni d'ordine; sviluppo economico e attività produttive; territorio ambiente e infrastrutture; servizi alla persona e alla comunità).

Alla conferenza è riconosciuto un ampio potere in merito all'organizzazione delle modalità del proprio funzionamento.

In merito alla osservazione contenuta nel parere interlocutorio del Consiglio di Stato del 29 agosto 2005, relativa alla composizione delle conferenze provinciali (osservazione di cui al punto c., pag. 5 del parere), si osserva che la norma primaria (art. 11, del d. lgs. n. 300/99) non prevede tra i componenti di tale conferenza il rappresentante della regione. Sicchè non sembra opportuno inserire nella disposizione regolamentare in questione la specificazione richiesta, atteso che, peraltro, il rappresentante regionale può comunque parteciparvi quale "soggetto istituzionale di cui è ritenuta utile la partecipazione o che vi ha interesse".

L'articolo in esame prevede infatti che alle Conferenze permanenti, sia provinciali che regionali, possano prendere parte tutti quei soggetti istituzionali, di cui è ritenuta utile la partecipazione ai fini delle concrete determinazioni da assumere, o che vi hanno interesse.

In merito al richiesto chiarimento del Consiglio di Stato in ordine al coordinamento tra la competenza della conferenza regionale e quella della competenza delle conferenze provinciali, si specifica che la conferenza regionale opera laddove vi siano questioni inerenti più province o l'intero territorio regionale e non il solo capoluogo di regione. E' evidente che in merito alle questioni concernenti il territorio del solo capoluogo regionale verrà investita la conferenza provinciale.

Relativamente poi alla osservazione contenuta nel parere interlocutorio sopra citato, relativa alla previsione espressa che alla Conferenza regionale partecipino, istituzionalmente, tutti i prefetti delle altre province che compongono la regione, essa non appare opportuna in quanto non è detto che trattasi di questioni che coinvolgono tutte le province della regione;

sicchè è preferibile, anche al fine di non appesantire inutilmente la struttura di tali conferenze, conservare la formulazione utilizzata nella disposizione in forza della quale i prefetti delle province interessate possono parteciparvi di volta in volta quali “soggetti istituzionali di cui è ritenuta utile la partecipazione o che vi abbiano interesse”.

Al riguardo si fa presente, peraltro, che l’art. 4, comma 6, detta una disposizione volta ad assicurare il necessario coordinamento informativo tra il Prefetto del capoluogo di Regione e i titolari delle altre Prefetture operanti nell’ambito della Regione, in ordine alle modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento delle strutture amministrative periferiche e della promozione della leale collaborazione di questi con gli enti locali.

L’art. 5 detta, invece, norme per l’organizzazione ed il funzionamento delle conferenze permanenti, prevedendo le modalità relative alla convocazione delle relative sedute, agli organi legittimati a chiederne la convocazione, e alla pubblicità dei verbali e delle deliberazioni. Queste ultime debbono essere sempre inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri competenti.

La norma segue le tracce del previgente regolamento, adeguandone il contenuto alla mutata realtà istituzionale, con una significativa innovazione: la facoltà per il Prefetto di convocare la Conferenza permanente “ogniqualevolta sia necessario in relazione all’esercizio dei compiti di coordinamento dell’attività amministrativa e del concreto svolgimento dell’intervento sostitutivo”.

Relativamente alla prevista possibilità della convocazione della conferenza su richiesta di un terzo dei componenti, si specifica che la composizione delle conferenze provinciali è variabile solo con riferimento a quei “soggetti istituzionali di cui è ritenuta utile la partecipazione ai fini delle concrete determinazioni da assumere, o che vi hanno comunque interesse”. La percentuale di un terzo necessaria per la convocazione va calcolata con riferimento ai componenti stabili della conferenza, ovvero ai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato operanti sul territorio e ai rappresentanti degli enti locali, come specificati nell’art. 4, comma 2, del provvedimento.

Per le conferenze permanenti regionali la quota di un terzo necessaria ai fini della convocazione è da calcolarsi con riferimento ai rappresentanti permanenti delle strutture periferiche regionali dello Stato e delle autonomie territoriali, come indicati nell’art. 4 stesso, comma 3.

In merito all’osservazione del Consiglio di Stato di cui al citato parere interlocutorio concernente il comma 3, dell’articolo in esame (prima art. 6) sulla opportunità di prevedere, in caso di richiesta di convocazione della conferenza da parte dei componenti istituzionali della stessa, anziché la facoltà, l’obbligo per il prefetto di convocarla, si ritiene preferibile lasciare la formulazione per cui trattasi di una “facoltà” al fine di riservare al prefetto la valutazione dell’opportunità di indire la conferenza, tenuto conto della rilevanza delle questioni da sottoporre alla stessa.

L’articolo 6 è diretto a collegare, in modo organico e razionale, la potestà surrogatoria del Prefetto con quella propria del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di settore, ai quali è demandata l’emanazione di apposite direttive, rispettivamente ai Ministri ed ai Prefetti, contenenti le linee di indirizzo politico-amministrativo volte a garantire l’uniformità dell’intervento sostitutivo, nel rispetto dei principi delineati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, della riforma amministrativa nello Stato, delle autonomie e delle esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione, a presidio della regolarità dell’azione amministrativa dei Prefetti.

Si è inteso così legare la potestà surrogatoria del prefetto, proprio in quanto espressione della funzione di coordinamento amministrativo sul territorio, alla potestà di impulso e di direzione del Presidente del Consiglio dei Ministri nell’esercizio della funzione amministrativa. Dall’altro, si è inteso evitare che il concreto svolgimento dell’intervento sostitutivo del prefetto possa configurare iniziative invasive della competenza delle altre amministrazioni periferiche

dello Stato, che verrebbero, in tal modo, esposte al rischio permanente di un giudizio di merito sul loro operato.

L'individuazione dei criteri per la misurazione della qualità dei servizi pubblici erogati alla cittadinanza (comma 2), quale parametro oggettivo di riferimento per l'esercizio dell'intervento sostitutivo del Prefetto, risponde all'esigenza di evitare di rimettere all'apprezzamento esclusivo del Prefetto la decisione in ordine all'an e al quando dell'intervento.

L'aspetto saliente e realmente innovativo della riscrittura dell'art. 11 del decreto legislativo n. 300 del 1999 è l'attribuzione al Prefetto del c.d. potere sostitutivo disciplinato dall'articolo 7.

A riguardo giova precisare che il regolamento in esame, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali, vuole offrire a questi ultimi la possibilità - in un'ottica di compresenza e di forte interazione tra Stato e autonomie territoriali, che significa anche gestione condivisa della res publica- di poter esprimere le proprie valutazioni anche su questioni che riguardano solo le attività amministrative degli uffici statali periferici, al fine di assicurare così la maggiore rispondenza dell'azione amministrativa dello Stato agli interessi della collettività locale.

Invero, in attuazione del principio di cooperazione e di omogeneità delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale, il nuovo art. 11 del d. lgs. n. 300/99 prevede che l'attività di coordinamento - da svolgersi sia in sede di conferenza provinciale, sia direttamente dal Prefetto nell'ambito dei quotidiani rapporti formali ed informali con le altre strutture periferiche dello Stato - può concretizzarsi nella richiesta alle amministrazioni statali periferiche coinvolte di adottare provvedimenti intesi ad evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza anche al fine di prevenire, ed eventualmente risolvere, contrasti, a garanzia del principio della leale collaborazione con le autonomie territoriali (regioni, province, città metropolitane e comuni). Al Prefetto è attribuito un potere sostitutivo in forza del quale, nel caso in cui la suddetta richiesta venga disattesa, egli può intervenire direttamente.

La necessità di un potere sostitutivo in capo ad un organo neutrale, quale il Prefetto, in caso di inerzia delle amministrazioni statali competenti ad intraprendere le iniziative richieste per scongiurare il pericolo di gravi pregiudizi ai cittadini, è particolarmente avvertita in alcuni settori, tra i quali quello dell'erogazione dei servizi, dove, con maggiore frequenza, si registrano sofferenze ed impasse dannosi per i cittadini se non risolti con la dovuta tempestività. In questa prospettiva appare verosimile immaginare che il prefetto possa costituire il garante della omogeneità dei servizi, secondo standards qualitativi uniformi su tutto il territorio nazionale.

In realtà, si tratta di un compito non nuovo nell'ordinamento, espressione di quel generale principio, riconosciuto all'Autorità di Governo, di coordinare e vigilare sull'andamento delle pubbliche amministrazioni.

La portata dell'innovazione è invece quella di aver voluto fare emergere una funzione vitale per l'ordinamento, valorizzandone i contenuti in funzione del pregiudizio alle collettività e del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali.

Al fine di non vanificare la rilevante funzione surrogatoria del Prefetto e agevolarne la concreta fattibilità, il provvedimento procedimentalizza la nuova attività sostitutiva, prevedendo in coerenza con il dettato normativo di cui alla norma primaria, tempi, modalità e responsabilità in ordine agli adempimenti dei soggetti coinvolti.

Innanzitutto, muovendo da quelli che sono per tradizione i compiti del Prefetto, la disposizione prevede una preventiva attività di mediazione diretta ad eliminare le disfunzioni che possono arrecare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla collettività, anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali. Si vuole cioè consentire che, prima di entrare nella fase c.d. "patologica" della procedura, il Prefetto possa far ricorso a

tutti quegli interventi personali e diretti, oltre che al suo prudente apprezzamento, attraverso i quali, anche, egli esercita la funzione di governo.

Solo qualora non venga raggiunta, in sede di mediazione, una intesa per la soluzione del caso concreto, il prefetto con la procedura descritta nella norma interviene in via sostitutiva.

In particolare, al comma 4 si è ritenuto di prevedere che contestualmente alla richiesta di assenso al Ministro competente il Prefetto informi il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, in tal modo, viene immediatamente a conoscenza della questione. In conformità al dettato normativo di cui al nuovo art. 11 del d.lgs. n. 300, il Prefetto, ove ottenuto l'assenso, informa, prima di adottare i provvedimenti necessari, lo stesso Presidente del Consiglio.

Il comma 5 è dettato dall'esigenza di prevedere una soluzione nell'ipotesi di silenzio del Ministro competente in ordine alla richiesta di assenso formulata dal Prefetto, così da non vanificare il concreto esercizio della potestà sostitutiva a quest'ultimo attribuita.

La disposizione nasce dalla premessa che il potere sostitutivo espressione della funzione di coordinamento e quindi della funzione di amministrazione generale, è attribuito al prefetto per via della sua dipendenza funzionale dal Governo della Repubblica unitariamente considerato.

Ciò posto, nel rispetto delle sfere di competenza delle Amministrazioni di settore, si è introdotta una norma di chiusura che prevede, in conformità al disposto di cui all'art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/88, che laddove nel termine di trenta giorni dalla richiesta il Ministro competente non abbia manifestato il proprio assenso, il Presidente del Consiglio dei Ministri può deferire la questione al Consiglio dei Ministri che, valutata la rilevanza ed il potenziale pregiudizio agli interessi pubblici coinvolti, può autorizzare il Prefetto ad intervenire in via sostitutiva.

Con riferimento alla richiesta del Consiglio di Stato di prevedere l'obbligo per il Presidente del Consiglio dei ministri di deferire la questione al Consiglio dei ministri, essa non è stata accolta in quanto trattasi di atto di alta amministrazione che, attesa la sua natura, non può essere imposto al Presidente del Consiglio dei Ministri, ancor più attraverso un regolamento.

Il suddetto art. 5, infatti, prevede la possibilità per il Presidente del Consiglio di deferire al Consiglio dei Ministri la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra Amministrazioni diverse in merito alla definizione di atti e provvedimenti.

La disposizione regolamentare di cui trattasi non costituisce una sovrapposizione della norma primaria contenuta nell'art. 5 citato, ma trova in essa, in combinato disposto con il nuovo art. 11 del d. lgs. n. 300/99, l'addentellato normativo.

Essa, in definitiva, consente al Prefetto di adottare i provvedimenti necessari ad evitare il pregiudizio indicato nel comma 4, del nuovo art. 11, del d.lgs. n. 300, laddove questi sia autorizzato dal Consiglio dei Ministri nell'esercizio di quelle funzioni contemplate nella suddetta norma primaria, sbloccando così situazioni di impasse dannose per i cittadini ove non risolte con la dovuta tempestività.

L'art. 8 dispone che per l'espletamento dei compiti istituzionali conferiti al Prefetto si provvede con funzionari della carriera prefettizia, dirigenti e personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno (comma 1).

Con l'occasione, viene data soluzione anche al problema del personale dirigenziale dei disciolti Commissariati del Governo, che, in attuazione dell'espressa modifica legislativa contenuta nel decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, potrà essere utilizzato presso le Prefetture aventi sede nei capoluoghi di Regione ( comma 2).

A norma dell'art. 10 della legge 5 giugno 2003 n. 131 il personale stesso verrà chiamato a prestare adeguata collaborazione nell'ambito delle aree funzionali di supporto tecnico-amministrativo, da individuare con apposito decreto ministeriale, presso gli uffici del Rappresentante dello Stato con il sistema delle autonomie ( comma 3).

Il successivo articolo 9 rappresenta il logico corollario e lo sviluppo di tutte quelle disposizioni, contenute nello schema di regolamento, che riconducono in capo al Prefetto le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio.

A tal fine, la norma riconosce al Prefetto, nella sua veste di titolare dell'Ufficio Territoriale del Governo, la promozione di tutte le possibili forme di collaborazione e raccordo tra lo Stato e le autonomie locali territoriali all'esclusivo fine di realizzare un'amministrazione integrata, in cui i vari livelli di Governo dovranno sinergicamente agire nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali e del principio di leale collaborazione (comma 1).

Per la corretta realizzazione di tale obiettivo, il comma 2 prevede un'intensificazione del ruolo e delle funzioni degli uffici per le relazioni con il pubblico operanti nell'ambito provinciale allo scopo di implementare, in stretto raccordo con l'analogo ufficio esistente presso la Prefettura, l'intero sistema di informazione nell'interesse dei cittadini, favorendo la massima diffusione e circolarità delle informazioni.

L'articolo 10 stabilisce l'ambito di applicazione.

L'articolo 11 dispone l'abrogazione del previgente regolamento, approvato con D.P.R. 17 maggio 2001, n. 287 le cui disposizioni cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento.

L'articolo 12, infine, contiene, in conformità all'art. 3 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29, la clausola di invarianza della spesa per l'attuazione delle nuove disposizioni contenute nel regolamento. A riguardo si precisa che lo svolgimento degli interventi di monitoraggio e delle verifiche ispettive effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, previsti dall'art. 6, comma 2, del testo, non sono suscettibili di determinare nuovi oneri, costituendo delle funzioni proprie di detto Dipartimento alle quali si deve far fronte con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Comunque, accogliendo le richieste del Consiglio di Stato, si è provveduto a specificare nel testo del provvedimento che dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi oneri.

Al testo sono state apportate le modifiche richieste dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza Unificata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni di attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 87, comma 5, della Costituzione;

VISTO l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'art. 12, lettera h) della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29;

VISTO l'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione **del 22 luglio 2005**;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nella adunanza del **29 agosto 2005 e del 12 dicembre 2005**;

**ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali in data ....;**

VISTA la successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per gli affari regionali

EMANA

il seguente regolamento

## **Art. 1**

### *(Attribuzioni della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo)*

1. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo - di seguito denominata Prefettura – quale organo di rappresentanza generale del Governo sul territorio, svolge compiti di amministrazione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è organo periferico del Ministero dell'Interno.
2. Ferme restando le proprie funzioni, la Prefettura, avvalendosi anche delle Conferenze permanenti, di cui all'art. 4, assicura:
  - a) il coordinamento dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato sul territorio;
  - b) la leale collaborazione degli uffici periferici dello Stato con i diversi livelli di governo esistenti sul territorio.
3. La Prefettura assicura, altresì, nel rispetto delle funzioni istituzionali ad essa attribuite dalla normativa vigente, la collaborazione dei propri uffici per l'esercizio delle funzioni delle altre amministrazioni dello Stato per le quali disposizioni di legge o di regolamento prevedono la possibilità, anche sulla base di apposite convenzioni, di avvalersi degli uffici della stessa.
4. La Prefettura avente sede nel capoluogo di regione, oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2 e 3, svolge tutte le attività connesse alle funzioni di rappresentanza dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, indicate dall'art. 10 della legge 5 luglio 2003, n. 131.

## **Art. 2**

### *(Compiti del prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo)*

1. Il prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico:
  - a) fornisce, a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, gli elementi valutativi inerenti gli uffici periferici dello Stato necessari all'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, e ne attua le determinazioni;

- b) formula, per l'ambito territoriale di competenza, ai fini del coordinamento delle attività delle strutture amministrative dello Stato operanti sul territorio e secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, proposte per una efficiente organizzazione degli uffici periferici dello Stato ed una ottimale distribuzione delle risorse, che tenga conto delle esigenze di semplificazione delle procedure, di riduzione dei tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi in vista del raggiungimento di una migliore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in periferia;
- c) favorisce e promuove, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l'attuazione, da parte degli uffici periferici dello Stato, delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A tal fine con apposito d.P.C.M. sono definite le modalità di raccordo tra Prefetture ed uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- d) promuove e coordina le iniziative nell'ambito delle amministrazioni statali, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, necessarie a dare attuazione alle leggi generali sul procedimento amministrativo, sulla cooperazione tra le pubbliche amministrazioni e sull'adeguamento tecnologico delle dotazioni strumentali degli uffici.

### **Art. 3**

#### *(Convenzioni e conferenze di servizi)*

1. Le convenzioni tra le amministrazioni dello Stato e le regioni volte a regolare, in conformità agli schemi approvati dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di utilizzo da parte dello Stato e delle Regioni di uffici statali e regionali, sono promosse e stipulate dal Prefetto della provincia capoluogo della Regione interessata.
2. Il Prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza unitaria del Governo sul territorio per la cura degli interessi degli uffici periferici dello Stato, può, nel caso in cui l'amministrazione procedente sia un'amministrazione statale, indire la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. La conferenza di servizi può essere altresì indetta dal

Prefetto in caso di procedimenti amministrativi connessi quando la convocazione è richiesta dal presidente della giunta regionale o da uno o più degli enti locali coinvolti.

#### **Art. 4**

##### *(Conferenze permanenti)*

1. Le Conferenze permanenti, previste dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, sono organi che coadiuvano il Prefetto nell'esercizio delle funzioni di coordinamento delle attività degli uffici periferici dello Stato e di leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del presente decreto.
2. Le Conferenze provinciali permanenti, presiedute dal Prefetto, sono composte dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato operanti nella provincia, dal Presidente della provincia, dal rappresentante della città metropolitana, ove costituita, dal Sindaco del comune capoluogo e dai Sindaci dei comuni eventualmente interessati alle questioni trattate, o loro delegati, nonché da tutti quei soggetti istituzionali di cui è ritenuta utile la partecipazione ai fini delle concrete determinazioni da assumere, o che vi hanno comunque interesse. Per assicurare una adeguata presenza delle autonomie locali in seno alla conferenza provinciale permanente il Prefetto può promuovere le opportune intese con i sindaci dei comuni della provincia.
3. Alle Conferenze regionali permanenti, presiedute dal Prefetto del capoluogo di regione e composte dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato e da tutti quei soggetti istituzionali di cui è ritenuta utile la partecipazione ai fini delle concrete determinazioni da assumere, o che vi hanno comunque interesse, sono invitati il Presidente della Regione, il Presidente della provincia, il rappresentante della città metropolitana, ove costituita, il Sindaco del comune capoluogo e i Sindaci dei comuni eventualmente interessati alle questioni trattate, che possono parteciparvi personalmente o tramite loro delegati.
4. Le Conferenze operano articolandosi in sezioni corrispondenti, in linea di massima, alle seguenti aree e settori organici di materie:
  - a. amministrazioni d'ordine;
  - b. sviluppo economico e attività produttive;
  - c. territorio, ambiente e infrastrutture;
  - d. servizi alla persona e alla comunità.

- Le conferenze permanenti deliberano in ordine alle modalità del proprio funzionamento.
5. Alle singole sezioni delle conferenze permanenti partecipano i responsabili delle strutture e degli uffici di cui ai commi 2 e 3, competenti per il territorio della provincia, i responsabili delle competenti aree funzionali delle Prefetture nonchè i responsabili delle strutture e degli uffici interprovinciali, regionali o sovraregionali per gli aspetti di interesse della provincia o della regione.
  6. Per garantire il raccordo e la reciproca informazione sulle modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento degli uffici periferici dello Stato sul territorio e di promozione della leale collaborazione con la Regione e gli enti locali nell'ambito di ciascuna provincia, il Prefetto del capoluogo regionale promuove riunioni di coordinamento con i titolari delle altre Prefetture nell'ambito della regione, anche su loro richiesta.

## **Art. 5**

### *(Organizzazione e funzionamento delle Conferenze Permanenti)*

1. Le Conferenze permanenti hanno sede presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. L'ufficio di Segreteria è composto da personale ivi in servizio.
2. Le Conferenze permanenti vengono convocate, di norma, ogni anno entro trenta giorni dall'inizio dell'anno. Le Conferenze permanenti vengono, altresì, convocate dal Prefetto ogniqualvolta sia necessario in relazione all'esercizio dei compiti di coordinamento dell'attività amministrativa e del concreto svolgimento dell'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 7. Della convocazione della conferenza provinciale è data comunicazione al Presidente della regione. Della convocazione della conferenza regionale è data comunicazione ai prefetti delle altre province della regione.
3. Le conferenze permanenti o le singole sezioni sono convocate anche su richiesta del presidente della regione, del presidente della provincia, ovvero dei sindaci dei comuni interessati, per la trattazione di questioni di competenza statale aventi diretta connessione con le attribuzioni regionali, provinciali, comunali o di altri enti locali. Le conferenze permanenti possono essere, altresì, convocate su richiesta di un terzo dei componenti di diritto.
4. I verbali delle sedute delle conferenze permanenti e delle sezioni sono trasmessi ai componenti delle conferenze stesse e al Ministro dell'Interno. Le deliberazioni adottate dalle Conferenze permanenti sono, altresì, trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri competenti.

## **Art. 6**

*(Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri)*

1. Con propria direttiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri indica ai Ministri le linee di indirizzo politico-amministrativo da seguire al fine di garantire l'uniformità dell'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, nel rispetto dei principi delineati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, della riforma amministrativa dello Stato, delle autonomie e delle esigenze di buon andamento dell'attività amministrativa.
2. I Ministri in base alle linee di indirizzo politico-amministrativo indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1, emanano apposite direttive ai Prefetti sulle modalità di svolgimento dell'intervento sostitutivo da porre in essere qualora il livello dei servizi pubblici statali erogati alla cittadinanza sia tale da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi stessi. La qualità dei servizi si misura anche tenendo conto dei criteri indicati nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, degli indicatori contenuti nelle carte dei servizi, del livello di soddisfacimento del servizio reso eventualmente segnalato dagli enti locali, e sulla base degli interventi di monitoraggio e delle verifiche ispettive effettuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica.

## **Art. 7**

*(Intervento sostitutivo del Prefetto)*

1. Qualora il Prefetto venga a conoscenza di disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa di un ufficio periferico dello Stato, tali da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla collettività, provvede ad acquisire ogni elemento conoscitivo utile al fine di esperire una preventiva attività di mediazione con i soggetti interessati.
2. Laddove in sede di mediazione non sia stata raggiunta una intesa con gli uffici coinvolti diretta ad eliminare le disfunzioni o anomalie indicate al comma 1, il Prefetto **convoca** la conferenza permanente per un esame della situazione e per l'individuazione delle misure necessarie ad evitare il grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla collettività anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali.

3. Sia in sede di conferenza di cui al comma 2, che con interventi diretti, il Prefetto invita, ove occorra, il responsabile dell'ufficio amministrativo periferico dello Stato interessato ad adottare i provvedimenti necessari, assegnando per l'adempimento un congruo termine.
4. In caso di inottemperanza, il Prefetto, al fine di provvedere direttamente, richiede l'assenso del Ministro competente, informando contestualmente il Presidente del Consiglio dei Ministri. Una volta acquisito l'assenso, il Prefetto, previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari.
5. Laddove il Ministro competente non abbia manifestato il proprio assenso nei trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri può deferire, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la questione al Consiglio dei Ministri, che, tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti, può autorizzare l'intervento sostitutivo del Prefetto.

#### **Art. 8**

*(Personale in servizio presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo)*

1. Per l'espletamento dei compiti istituzionali conferiti al Prefetto, e richiamati dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, si provvede con funzionari della carriera prefettizia, dirigenti e personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno.
2. Nelle Prefetture aventi sede nei capoluoghi di regione il Prefetto si avvale, inoltre, del personale dirigenziale previsto dall'art. 10, comma 3-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
3. Con successivo decreto ministeriale sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale di supporto tecnico-amministrativo, da conferire al personale dirigenziale di cui al comma 2.

#### **Art. 9**

*(Forme di collaborazione tra Stato  
e autonomie territoriali)*

1. Il Prefetto, quale titolare dell'Ufficio territoriale del Governo, promuove tutte le possibili forme di collaborazione interistituzionale tra lo Stato e le autonomie territoriali, nel rispetto dei principi delineati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Prefetto si avvale anche dell'ufficio per le relazioni con il pubblico che, in stretto raccordo con gli altri analoghi uffici per le relazioni con il pubblico, garantisce circolarità e diffusione delle informazioni tra tutti i soggetti pubblici presenti nella provincia.

#### **Art. 10**

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al Rappresentante del Governo presso la Regione Sardegna, al Commissario dello Stato presso la Regione Sicilia ed alle funzioni di Commissario di Governo presso la Regione Friuli Venezia Giulia.

#### **Art. 11**

*(Abrogazioni)*

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287 è abrogato.

#### **Art. 12**

*(Disposizioni finali)*

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.